



Tempi di lavoro e tempi di vita:  
quali rischi per i lavoratori?

# Il ruolo dell'organo di vigilanza

Tecnico della prevenzione  
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro  
**Andrea Costagli**

# Chi è l'organo di vigilanza in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ?

---



# L'organo di vigilanza


- La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla:

**ASL**  
competente per  
territorio

# L'organo di vigilanza


- ... e per quanto di specifica competenza la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta da:

(prevenzione incendi)



**Corpo Nazionale  
dei Vigili del  
Fuoco**

(settore minerario)



**Unità Operativa  
Complessa Vigilanza  
sulle Attività  
Minerarie  
(ex Corpo delle  
Miniere)**

# L'organo di vigilanza


- ... per specifiche attività la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta anche da:

**Ispettorato del Lavoro**


- Attività nel settore delle costruzioni
- Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei
- Ulteriori attività comportanti rischi particolarmente elevati individuate da apposito DPCM

# Altri organi di vigilanza

■ Fanno eccezione:




- Forze armate
- Forze di polizia
- Vigili del fuoco



per i quali la vigilanza è svolta esclusivamente dai servizi sanitarie e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni

# Compiti dell'organo di vigilanza



- Il personale delle P.A., assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, **non può prestare attività di CONSULENZA**

# La responsabilità





# Estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 19.12.1994,

n.7<sup>50</sup>

**Organo di  
vigilanza**

Sopralluogo e accertamento dell'irregolarità

Verbale con prescrizione e termine per la  
regolarizzazione

Comunicazione della  
notizia di reato al P.M.

Verifica della regolarizzazione

Sospensione del  
procedimento penale

**ADEMPIMENTO**

**INADEMPIMENTO**

Ammissione del contravventore al  
pagamento di  $\frac{1}{4}$  del massimo dell'ammenda  
stabilita

Comunicazione del  
mancato  
adempimento al  
P.M.

Pagamento  
sanzione

Mancato  
Pagamento

**Ripresa del  
procedimento penale**

Comunicazione al  
P.M. dell'avvenuto  
adempimento e del  
pagamento

Richiesta di  
archiviazione al P.M.

**Estinzione del  
reato**

## ... non solo D.Lgs.758/94

- IL decreto 81/08: ha trasformato diverse sanzioni penali in **sanzioni amministrative**;
- Ha disciplinato il **potere di chiusura dell'attività imprenditoriale** in caso di gravi e reiterate violazioni;
- Ha definito delle **contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto**
- Ha introdotto **la responsabilità amministrativa** delle persone giuridiche in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

# Come opera l'organo di vigilanza della ASL

(Unità Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro)

**Attività d'iniziativa  
programmata**

**Attività su  
segnalazione/richiesta**

**Interventi d'urgenza**

**Deleghe autorità  
giudiziaria**

# Rapporti tra organo di vigilanza e RLS

**In occasione del controllo di una unità locale è prassi coinvolgere il RLS**

**Il RLS può fare ricorso all'organo di vigilanza qualora le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro**

**Vengono svolti incontri concordati con i RLS**



# **IL LAVORO NOTTURNO**



# Lavoro notturmo

## Principali categorie professionali interessate al lavoro notturno:

- panettieri e pasticciieri
- addetti allo smaltimento dei rifiuti e alla pulizia delle strade
- addetti ai trasporti e alle ferrovie, controllori di volo
- forze dell'ordine
- addetti alla sorveglianza notturna, operatori della sanità
- operatori delle telecomunicazioni, addetti a pubblici servizi e ristorazione
- operai nelle industrie e nelle attività manifatturiere
- addetti al settore agroalimentare
- lavoratori dello spettacolo.

L'ordinamento regola il LAVORO

NOTTURNO, sia sotto il profilo della durata, che sotto quello della tutela della salute e sicurezza del lavoratore o della lavoratrice addetta a lavori notturni (visite mediche, divieti, etc.).

# LAVORATORE NOTTURNO

E' il lavoratore che svolge durante il periodo notturno:

- almeno 3 ORE del suo orario giornaliero normale,
- o una parte del suo orario secondo le norme definite dai **CONTRATTI COLLETTIVI**,
- e, in mancanza, per un minimo di 80 GIORNI lavorativi all'anno





# PERIODO NOTTURNO

PERIODO DI ALMENO  
**7 ORE CONSECUTIVE**  
COMPREDENTI L'INTERVALLO FRA  
**LA MEZZANOTTE E LE CINQUE**  
DEL MATTINO



# PERIODO NOTTURNO

- dalle ore 22 alle ore 5
- dalle ore 23 alle ore 6
- dalle ore 24 alle ore 7



## Lavoro notturno

I lavoratori notturni in Italia, secondo dati Istat, possono essere stimati in circa 1.000.000.

Sarebbero invece almeno 2.500.000 coloro che lavorano di notte anche solo saltuariamente.

# Le ipotesi di DIVIETO di lavoro notturno

- a) Donne in stato di gravidanza o puerperio  
(*dall'accertamento dello stato di gravidanza ad un anno dopo il parto*)
- b) Minori di 18 anni

# I casi di ASTENSIONE dal lavoro notturno

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

- a) la lavoratrice madre di un bambino fino a 3 anni  
o in alternativa il padre con lei convivente
- b) il genitore unico affidatario di un figlio fino a 12 anni
- c) i genitori che abbiano a proprio carico un disabile
- d) altri lavoratori esclusi dall'obbligo dai contratti collettivi

# DURATA del lavoro notturmo

L'orario dei lavoratori notturni non può superare le  
**8 ORE in media nelle 24 ORE**

Tale limite costituisce, data la sua formulazione, un media fra ore lavorate e non lavorate pari ad  $1/3$  ( $8/24$ ) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa – salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite.

# DURATA del riposo giornaliero

Il lavoratore ha diritto a undici (11) ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

Il riposo giornaliero deve essere **fruito in modo consecutivo** fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

# **OBBLIGHI PER L'AZIENDA**

- 1) Consultazione sindacale
- 2) Comunicazione alla D.P.L.
- 3) Protezione adeguata, personale e collettiva
- 4) Valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni (SORVEGLIANZA SANITARIA)



# Valutazione dei rischi

- Valutazione globale e documentata di **tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, **finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione** e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (D.Lgs.81/08).

Osservazione della realtà e individuazione dei pericoli

Stima dei rischi di esposizione

Progettazione e programmazione delle misure

Attuazione delle misure di prevenzione

Azioni correttive delle misure

Verifica dei risultati raggiunti

**La valutazione dei rischi è un processo circolare**

# Gli obblighi di valutazione

- Art.28, comma 1, **D.Lgs.81/08**

1. La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare TUTTI I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

# Valutazione dei rischi

## Modalità di effettuazione

- Il D.Lgs. 81/08 prevede:
  - ◆ le modalità generali di effettuazione della valutazione dei rischi e di elaborazione del conseguente documento.
  - ◆ i casi in cui occorre procedere a rielaborazione della valutazione dei rischi.
  - ◆ le modalità semplificate (**procedure standardizzate**) per aziende che occupano fino a 10 e fino a 50 addetti.

## Il documento di valutazione dei rischi

- All'esito della valutazione dei rischi **deve essere elaborato un documento** contenente:
  - ◆ a) una **relazione sulla valutazione di tutti i rischi** per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

## Il documento di valutazione dei rischi

- ◆ **b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;**

## Il documento di valutazione dei rischi

- ◆ c) il programma delle **misure ritenute opportune per garantire il miglioramento** nel tempo dei livelli di sicurezza;

## Il documento di valutazione dei rischi

- ◆ d) l'individuazione delle **procedure per l'attuazione delle misure da realizzare**, nonché dei **ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere**, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;



# MISURE DI SICUREZZA

Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce:

- un livello di servizi e sicurezza **adeguato ed equivalente** a quello del lavoro diurno;
- **misure di protezione personale e collettiva** appropriate per le lavorazioni che comportano **rischi particolari**.

# MISURE DI SICUREZZA - ALCUNE DOMANDE

Il lavoro notturno può essere un'aggravante rispetto ai rischi già individuati e comuni al lavoro diurno?

In caso di infortunio a rischio biologico in struttura sanitaria che avvenga di notte l'assistenza e le procedure post-esposizione possono essere tempestive come durante il giorno?

In caso di un'attività di controllo di impianti complessi l'illuminazione, la cartellonistica e i servizi di pronto soccorso sono equivalenti a quelli presenti di giorno?

# MISURE DI SICUREZZA

## Riassumendo i servizi e gli aspetti che si devono considerare:

- **servizi tecnici aziendali** (manutenzione anche di pronto intervento, impianti telefonici e informatici, impianti di allarme, ecc.);
- **illuminazione** (sufficiente a garantire la visibilità, il mantenimento dello stato di veglia, la corretta esecuzione delle lavorazioni);
- **servizi accessori** (piena disponibilità di servizi igienici e spogliatoi di mense e locali di riposo);
- **segnaletica** di avvertimento e di sicurezza (che deve essere adeguatamente illuminata oppure autoilluminata per garantirne la piena visibilità anche di notte);
- **ritmo di lavoro e carico mentale** (che devono essere adeguati alle mutate condizioni psicofisiche dei lavoratori e quindi né particolarmente affaticanti, né monotone);
- **organizzazione dei turni** (per permettere un'adeguata preparazione al lavoro notturno e un adeguato recupero dopo il lavoro notturno).

# Organizzazione dei cicli di turnazione secondo criteri ergonomici

Una turnazione ben organizzata può risultare meno dannosa per lo stato di salute, può migliorare la soddisfazione del lavoratore e la sua produttività e risulta essere alla fine un vantaggio sia per l'azienda che per il lavoratore.

# LAVORO SOLITARIO O ISOLATO

Nel caso di lavoro solitario il fattore di rischio principale (da valutare e per il quale adottare misure e procedure di prevenzione e protezione) è relativo all'organizzazione dei soccorsi in caso di malore o infortunio del lavoratore.

# LAVORO SOLITARIO O ISOLATO

In tal caso i fattori addizionali di rischio sono i seguenti:

- impossibilità o limitata capacità, da parte del lavoratore stesso, di allertare i soccorsi all'esterno del luogo di lavoro
- difficoltà o impossibilità dei soccorritori, se e quando allertati, di accedere all'interno del luogo, dove è necessario l'intervento
- ulteriore difficoltà ad individuare esattamente, una volta all'interno, il punto intervento in caso di situazioni complesse.

# LAVORO SOLITARIO O ISOLATO

Il datore di lavoro deve pertanto prevedere sistemi per monitorare in tempo reale lo stato di salute del lavoratore attraverso il controllo del suo stato di coscienza.

# LAVORO SOLITARIO O ISOLATO

Allo stato attuale esistono diverse soluzioni di tipo tecnico per garantire questo monitoraggio:

- telefono cordless o cellulare;
- ricetrasmittitore collegato a soggetti addetti a servizi di sorveglianza;
- trasmettitore di segnale di allarme punto-punto con attivazione manuale;
- trasmettitore automatico collegato ad un sensore di postura del lavoratore (busto eretto = OK, busto orizzontale = allarme);
- sistema a chiamata (manuale o automatica) e risposta manuale (risposta = OK, mancata risposta = allarme).



# LAVORO SOLITARIO O ISOLATO

I primi tre sistemi, essendo ad azionamento manuale volontario, offrono sicuramente sicurezza psicologica, ma dimostrano scarsa efficacia, che diventa addirittura nulla in caso di perdita di coscienza del lavoratore.

I sensori di postura non sempre sono adatti al tipo di mansione (ad esempio manutentore coricato).

Il sistema a chiamata/risposta sembra essere il più efficace, anche se presenta alcuni limiti legati alla frequenza di chiamata (se è troppo bassa rischio comunque di non individuare tempestivamente una situazione di pericolo, se è troppo alta può portare a aumento del carico mentale e a distrazioni).

# LAVORO SOLITARIO O ISOLATO

E' evidente che, a seguito di analisi condotta, nell'ambito del processo di valutazione del rischio, con particolare riferimento alle tipologie lavorative e ai rischi specifici e alle dimensioni e alla complessità dell'azienda, ove i sistemi di monitoraggio e allerta automatici, comportassero comunque un rischio residuo non accettabile per la salute e la sicurezza, il datore di lavoro deve considerare che il lavoro solitario sia un rischio non accettabile e modificare l'organizzazione del lavoro in modo da garantire sempre almeno la presenza nello stesso luogo di lavoro di due lavoratori.




"Dove men si sa, più si sospetta."

*citazione da*

*Niccolò Machiavelli, I capitoli, XVI sec.*

# Grazie per l'attenzione



01/02/2016

44